



## Ipotesi di accordo

**Addì 1 Marzo 2010**

**Tra**

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

**e**

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che le Parti Sociali:

- fermo restando la propria reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli accordi interconfederali sottoscritti, ritengono utile continuare il lavoro sino a oggi svolto per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia;

- intendono, dunque, rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli accordi confederali;

- confermano la centralità della bilateralità, quale strumento della contrattazione, anche in previsione della preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;

- con questi obiettivi le parti continuano un serrato e positivo



confronto sul sistema della bilateralità finalizzato a una sempre più crescente valorizzazione e sostegno allo sviluppo economico-produttivo dell'Artigianato, composto dalle oltre 260.000 imprese e da circa 600.000 addetti dei quali 330.000 dipendenti. Tali imprese operanti nella produzione e nei servizi, con una ampia gamma di attività che spaziano dai settori legati alle nuove tecnologie a quelli legati all'artistico tradizionale costituiscono con la loro diffusa presenza sul territorio, uno strumento decisivo per sostenere l'occupazione e lo sviluppo del sistema economico lombardo. E' questa una realtà che vanta importanti profili professionali, un patrimonio di risorse umane e un consolidato sistema di relazioni sindacali che vede nella partecipazione negoziata e nella bilateralità gli strumenti di tutela dei lavoratori e di modernizzazione e crescita delle imprese e la valorizzazione delle professionalità e dei saperi acquisiti. In questo ambito si colloca la funzione degli Enti Bilaterali, quali strumenti finalizzati a coniugare esigenze di giustizia sociale e le necessarie capacità competitive delle imprese.

Considerato che:

- l'esperienza della bilateralità nell'Artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti, concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori ed alle imprese non rientranti nel sistema ordinario di tutele;
- nell'Artigianato, infatti, la partecipazione dei lavoratori e degli imprenditori trova nella bilateralità un importante strumento della contrattazione per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute;
- la bilateralità regionale dell'Artigianato, oltre a costituire un modello efficace di sostegno concreto ad imprese e lavoratori, ha messo in atto



interventi anticrisi e a sostegno dell'occupazione, e sarà chiamata ad estendere le proprie funzioni attraverso nuovi sostegni sociali (ad esempio Welfare integrativo) estendendo e sviluppando i compiti che sono stati affidati dalla contrattazione collettiva e dalle vigenti disposizioni di legge. In questo contesto è fondamentale acquisire una capacità progettuale di medio periodo per uscire in tempi brevi dalla crisi, più competitivi e con maggior coesione sociale;

- il ruolo della Bilateralità in Lombardia, affidato dalle Parti Sociali, è stato sempre finalizzato alla tutela, al sostegno ed allo sviluppo dell'intero comparto artigiano e quindi, anche, dell'impresa intesa come complesso di persone, di beni che esercitano un'attività economica organizzata. Questo coincidente obiettivo sociale, economico e politico, ha consentito di realizzare il principio dei vasi comunicanti spostando le risorse da un fondo all'altro secondo le oggettive necessità economiche degli stessi derivate dai cambiamenti economici-produttivi e offrendo risposte ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi. Sul piano generale si conferma che le provvidenze e i nuovi interventi di sostegno sociale integrativi siano ripartiti e destinati avendo a riferimento criteri improntati alla solidarietà e all'equilibrio tra territori.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

## 1. Fondo sostegno al reddito

A decorrere dal 1 gennaio 2010 è istituito un unico Fondo denominato "**Fondo sostegno al reddito**", in cui affluiscono il 100% delle entrate che dovranno, con le modalità stabilite dalle Parti Sociali regionali, far fronte alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e degli accordi sindacali. Superati i motivi che hanno indotto le Parti Sociali a sospendere l'utilizzo delle provvidenze ELBA, denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa", si darà priorità al sostegno al reddito ed all'occupazione, con l'obiettivo di dare alle



imprese e ai lavoratori provvidenze adeguate per sostenere le sfide "oltre la crisi" nella prospettiva di accompagnamento della crescita, dello sviluppo e consolidamento.

Il contributo di solidarietà è confermato, per l'anno 2010, nella misura di euro 3,72 per ogni dipendente.

## 2. Contributo del fondo all'ELBA

L'articolo 2 – Contributi dei fondi all'ELBA - del verbale di intesa di attuazione dell'accordo regionale del 19/04/06, viene così modificato:

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P., il Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. è autorizzato a prelevare una quota dei versamenti FTP al fine di garantire il pareggio del conto economico dell'ente e, in via transitoria, comprensivo del necessario finanziamento dell'attività dell'osservatorio e della formazione degli RLST.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di tale attività il Consiglio di Amministrazione di ELBA è tenuto a operare con la diligenza di cui all'articolo 1176 e seguenti del codice civile. Fermo restando che le spese straordinarie dovranno sempre essere autorizzate dalle parti sociali, la presidenza di Elba sottoporrà alle stesse Parti ogni sei mesi la situazione economica e finanziaria dell'Ente.

## 3. Risorse per il decentramento

Limitatamente all'anno 2010, la quota delle risorse per le attività degli EBA ("attività congiunte" e "programmi congiunti") è confermata in euro 3,90, calcolate con le modalità in atto, di cui:

- Euro 1,81 a carico del FACL per "attività congiunte" di bacino (0,70 euro) e "programmi congiunti" (1,11 euro);
- Euro 2,09 a carico dell'FTP.

**Nota a verbale:** le Parti Sociali regionali entro il mese di giugno 2010 istituiranno una commissione paritetica che analizzi l'attuale



funzionamento degli EBA stilando una proposta alle Parti Sociali per una loro eventuale riorganizzazione e/o rivisitazione.

Entro il mese di Ottobre 2010 il C.d.A. di E.L.B.A proporrà alle Parti Sociali un piano di riorganizzazione dell'Ente.



#### 4. Erogazione risorse FACL

Per l'erogazione delle risorse FACL, a partire dal 01.01.2010 le Parti Sociali danno mandato alla presidenza di ELBA affinché predisponga i relativi conteggi. Il C. di A. di ELBA previa verifica, delibererà l'accredito delle risorse alle OO.AA. e OOSS regionali degli importi pari alle seguenti percentuali e secondo le modalità sotto elencate:

- 40% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre
- 15% nel terzo trimestre.



In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse complessive dell'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L.



La ripartizione delle risorse fra le OO.AA. e OO.SS. regionali verrà effettuata sulla base delle indicazioni attualmente esistenti che manterranno la loro efficacia fino a che non venga sostituita da altra analoga comunicazione, che avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.



In via transitoria il 40% del versamento relativo al secondo trimestre 2010 ed il 15% del terzo trimestre saranno calcolati sugli importi effettivamente versati nell'anno 2010 fino a concorrenza delle risorse disponibili.



#### 5. Nuove provvidenze ELBA

In relazione agli avvisi comuni sottoscritti in data 9 e 23 dicembre 2009, le Parti Sociali regionali dell'Artigianato intendono confermare l'azione 1





(sostegno al reddito) e l'azione 2 (mantenimento occupazionale) con le integrazioni e con le precisazioni di seguito riportate.

## A) Sostegno al reddito

### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro mediante l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° Marzo 2010.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 5.000 quote a livello regionale, pari a 200 € ciascuna come più sotto riportato, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino. Per l'anno 2010 tale termine è fissato alla prima riunione utile del C di A e comunque non oltre il 31 marzo 2010.

Eventuali residui delle quote stanziare per i singoli territori previa delibera del C.d.A. saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste.

### 2. Durata e misura delle provvidenze

A partire dal 1° marzo 2010, il sussidio è concesso ai lavoratori sospesi dal lavoro per i quali sia stata presentata ed accolta la domanda di concessione della Cassa Integrazione in deroga.

Il contributo viene riconosciuto per ogni mese solare nel quale gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.





Il sussidio è riservato ai dipendenti appartenenti a famiglie monoreddito con almeno una persona a carico o, in caso di presenza di più redditi all'interno del nucleo familiare, con almeno due persone a carico.



Ogni persona in CIG in deroga o che percepisce un assegno di disoccupazione oltre la persona richiedente il sussidio e facente parte del nucleo familiare sarà considerata a carico.



Il sussidio è concesso nella misura di euro 200,00 mensili per ogni nucleo familiare per un numero massimo di 4 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno solare.



Per i dipendenti a part-time il sussidio e le ore minime di sospensione saranno riproporzionate sulla base del relativo orario contrattuale.



Il sussidio è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio. Il sussidio non è cumulabile con lo stesso contributo previsto dalla convenzione ELBA/Regione Lombardia, qualora si tratti del medesimo periodo di cassa in deroga.

### 3. Procedure



Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda anche per via telematica direttamente all'E.B.A. o tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il facsimile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.



La domanda, da presentare entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione, deve contenere fra l'altro:

- l'attestazione di essere stato sospeso dal lavoro a seguito di attivazione della Cassa Integrazione in deroga;



- l'indicazione dei mesi rientranti nel periodo di Cassa Integrazione in deroga, nel corso dei quali gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.

- Il certificato di stato famiglia.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore su carta intestata ELBA con il logo delle sette Parti Sociali.

**L'importo stanziato è pari a 1.000.000 euro**

## B ) MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

### 1. *Tipologia dell'intervento*

Il Fondo Regionale provvede a erogare un contributo a favore delle imprese che coinvolte dalla crisi mantengono i livelli occupazionali mediante il ricorso alla CIG in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° Marzo 2010.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 1.600 aziende a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino. Per l'anno 2010 tale termine è fissato alla prima riunione utile del C di A e comunque non oltre il 31 marzo 2010.



Eventuali residui delle quote stanziati per i singoli territori, previa delibera del C.di A, saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste.

## 2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo pari a € 500,00 lordi è concesso una sola volta nel corso dell'anno solare:

- alle imprese che, per almeno 90 giorni consecutivi, hanno chiesto la cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti avviata, in corso al 1° Marzo 2010, anche non a zero ore
- all'impresa in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio.
- a condizione che a partire dal 01/01/2010 e sino alla data di presentazione della domanda l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale.

## 3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, anche in via telematica direttamente all'E.B.A. competente per territorio, o attraverso le OO.AA. firmatarie del presente accordo o competente per territorio, secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione deve contenere fra l'altro:

- la dichiarazione di essere stata autorizzata all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga;



- l'indicazione del periodo interessato dalla Cassa Integrazione in deroga.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa su carta intestata ELBA con il logo delle sette parti sociali.

Il sussidio non è cumulabile con lo stesso contributo previsto dalla convenzione ELBA/Regione Lombardia, qualora si tratti del medesimo periodo di cassa.

**L'importo stanziato è pari a 800.000 euro.**

### **Dichiarazione a verbale**

*In relazione all'avviso comune del 9 dicembre 2009 per l'attuazione di interventi per la realizzazione delle azioni per il sostegno al reddito e mantenimento occupazionale nell'ambito della Convenzione Regione Lombardia - E.L.B.A., in caso di carenze di risorse per soddisfare tutte le richieste, le Parti si attiveranno nei confronti della Regione e dell'ELBA al fine di trovare gli stanziamenti necessari.*

## **C ) RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO**

### **1 Tipologia dell'intervento**

Il Fondo provvede ad erogare provvidenze a favore dell'impresa che a partire dal 1° Marzo 2010, presentano la pratica per ottenere un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano.



Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 7.000 aziende a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

La destinazione degli eventuali residui delle quote stanziata per i singoli territori saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste previa delibera del C.d.A.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino.

## 2 Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda annua di euro 100 per abbattimento costi istruttoria pratica.

## 3 Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data della presentazione della domanda;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa su carta intestata ELBA con il logo delle sette parti sociali.
- **L'importo stanziato è pari a 700.000 euro.**



## D) CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA'

### 1 Tipologia dell'intervento

Per l'anno scolastico 2009/2010, il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare, provvidenze a favore dei figli dei dipendenti che abbiano conseguito il titolo di studio di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

I corsi dovranno avere una durata quinquennale.

### 2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di euro 400 e sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data della richiesta.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 1.250 quote, pari a 400 euro ciascuna, a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

La destinazione degli eventuali residui delle quote stanziare per i singoli territori saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste previa delibera del C.d.A.

### 3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A.



competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- l'indicazione del corso di studi e della scuola nella quale si è superato il corso;
- la data di conseguimento del titolo di studio.



La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è conseguito il titolo di studio.



Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

- **L'importo stanziato è pari a 500.000 euro.**



### **E ) Sospensione attività lavorativa e contratti di solidarietà**

Si conferma, così come previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009 che fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali, l'utilizzo delle provvidenze E.L.B.A. denominate " contratti di solidarietà " e " sospensione dell'attività lavorativa " è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

In via transitoria si conviene quanto segue:

### **E 1 ) Sospensione attività lavorativa**

Il sussidio che eroga il fondo è rapportato al 20% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del



livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

Il sussidio è corrisposto per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.



#### Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto dell'esigenza di verificare la possibilità di realizzare sospensioni inferiori a 5 giornate, anche alla luce delle vigenti disposizioni di legge.



#### E 2) Contratti di solidarietà

Il sussidio che eroga il fondo al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, è del 50% da calcolarsi sulla retribuzione computata su paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà.

Per il limite di riduzione dell'orario di accesso al contratto di solidarietà si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.



#### F) Eventi eccezionali imprese

A decorrere dal 1 marzo 2010 il punto 2 della provvidenza relativa agli eventi eccezionali imprese, di cui all'accordo regionale del 19 aprile 2006, nella parte in cui prevede che il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni è così modificato:

*"il contributo è cumulabile fino a concorrenza con gli indennizzi da parte di assicurazioni qualora tra la differenza erogata dalla assicurazione e il danno realmente subito dall'impresa comporti spese ammissibili uguali o superiori a 5.150 euro. Resta comunque confermato che anche in tal caso lo stesso è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 15.500 euro".* In tal senso vanno modificati i restanti punti della provvidenza.





## 6. Promozione del sistema bilaterale

Le parti convengono di stanziare un importo pari a 100.000 euro per la promozione del sistema bilaterale tramite le inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici e su notiziari delle Parti Sociali.

Il C. di A. di ELBA provvederà alla definizione degli incarichi e alla suddivisione delle risorse sulla base delle intese esistenti in materia tra le Parti Sociali.

Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare delle iniziative promozionali a livello territoriale in accordo con le Parti Sociali esistenti sui territori anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.

In considerazione degli accordi interconfederali nazionali e regionali esistenti sulla medesima materia le Parti Sociali notificheranno agli organismi istituzionalmente competenti la normativa giuslavorista applicabile in Lombardia.

## 7. Disposizioni finali

- Le parti, considerata l'esigenza di rispondere con sempre maggior efficacia ai bisogni delle imprese e dei dipendenti, continueranno nell'opera di attualizzazione delle provvidenze erogate da ELBA, anche valutando la disponibilità delle risorse a seguito del prossimo versamento e all'evolversi dei negoziati in corso.

- Le Parti sociali, ritengono importante porre in essere azioni volte ad agevolare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico utilizzato per motivi di lavoro.

- A tal fine si impegnano riservano di individuare forme di sostegno agli abbonamenti, anche a in collaborazione con le Istituzioni e Enti preposti a livello regionale o provinciale.




- In tale ottica entro il mese di novembre 2010 verrà predisposto a cura di ELBA un apposito progetto di fattibilità da sottoporre alle Parti Sociali.

- Nel caso in cui nel corso della vigenza del presente accordo intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa, ovvero che rinviino alle parti la definizione di tempi, modalità o condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti o modifiche.

- Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

X CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 

CNA LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

CLAAI LOMBARDIA 

CGIL LOMBARDIA 

CISL LOMBARDIA 

UIL LOMBARDIA 